



messaggio municipale no. 20/2020

Comune di Ascona



*Approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla
videosorveglianza del demanio comunale*



v. rif.
n. rif. PB/ca
Risoluzione municipale no. 1212
Ascona, 10 giugno 2020

MESSAGGIO no. 20/2020

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla
sorveglianza del demanio pubblico del Comune di Ascona

Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la
proposta di approvare il nuovo Regolamento comunale sulla
sorveglianza del demanio pubblico del Comune id Ascona.

1. Premessa

Il 15 ottobre del 2007 il Comune di Ascona si è dotato di un
Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul proprio
territorio giurisdizionale. Tale regolamento, unitamente al sistema
di videosorveglianza Asconasecurity, ha rappresentato per più di
una decade, una delle prime e più moderne realizzazioni di sistema
di videosorveglianza del demanio pubblico a livello cantonale.
Tant'è che dalla sua implementazione ad oggi non vi sono state
sostanziali modifiche qualitative.

Nel 2015 Asconasecurity è stato oggetto di un lavoro di studio da
parte dell'attuale Comandante della Polizia comunale che aveva come
obiettivo quello di valutarne efficacia ed efficienza e quindi
proporre eventuali miglioramenti.



Tale studio aveva dimostrato che il sistema di videosorveglianza era stato, ed è tutt'ora, uno strumento fondamentale per l'attività investigativa sul territorio giurisdizionale di Ascona, permettendo la delucidazione di un numero importante di atti illeciti. Tuttavia lo studio sottolinea anche come il successo di questo sistema sarebbe potuto essere maggiore alla luce di alcuni accorgimenti tecnico-legali. In sintesi, le criticità più importanti rilevate da questo lavoro sono state:

- La scarsa qualità dell'immagine notturna ai fini dell'identificazione.
- La mancanza di un software di lettura targhe ed frame-rate troppo basso che permettano un'esplorazione efficiente delle immagini.
- La permeabilità in alcuni punti del perimetro di sicurezza creato con dalle telecamere attorno al Comune.
- Un tempo di registrazione troppo breve che non permette di elucidare numerose fattispecie denunciate dopo il tempo di cancellazione (72 ore).

La soluzione a queste criticità è stata tecnicamente resa possibile di recente grazie all'ammodernamento dei server che gestiscono i flussi video di *ASCONASecurity* e del suo sistema di archiviazione (vedi MM 22/2019). Di fatti siamo ora in grado di:

- espandere il numero di zone videosorvegliate con un numero maggiore di zone videosorvegliate;
- usufruire di telecamere nettamente più performanti soprattutto di notte e ad un costo inferiore (frame-rate e risoluzioni più alte e sensori di luce più efficienti);
- archiviare le immagini per oltre il doppio del doppio del tempo attuale.

2. Direttive SEL e nuovo modello di Regolamento sulla videosorveglianza

L'archiviazione delle immagini e quindi dei dati personali è stato per molti anni un argomento controverso dell'applicazione della



legislazione federale e cantonale in materia di protezione dei dati personali. Nel 2007 questo aspetto sollevava ancora quesiti di ordine legale e costituzionale non ancora del tutto chiariti a livello di leggi cantonali e federali. Questo fatto, e probabilmente anche il costo della tecnologia di archiviazione di allora, aveva portato il Municipio a proporre, a suo tempo, un limite di sole 72 ore per la conservazione dei dati.

Negli ultimi anni, anche attraverso sentenze del Tribunale Federale, è stato stabilito che il tempo di archiviazione può arrivare fino a 100 giorni (DTF 133 I 77), se l'interesse pubblico è giustificato e la misura proporzionata allo scopo perseguito.

In data 28.04.2020 la Sezione Enti Locali ha scritto a tutti i Municipi del Cantone segnalando queste novità giurisprudenziali e ha chiesto ai Comuni di adattare i propri regolamenti in tal senso. Allegato alla propria circolare la SEL ha trasmesso anche una presa di posizione dell'incaricato cantonale della protezione dei dati. Egli, nonostante le sentenze del Tribunale Federale permettano un tempo di archiviazione di 100 giorni, ritiene che per una videosorveglianza del demanio pubblico comunale 7 giorni di conservazione dei dati rappresenti un buon compromesso tra l'interesse pubblico alla sicurezza e garanzia costituzionale dei diritti e delle libertà fondamentali del singolo cittadino. Ritenuto come la rapida evoluzione tecnologica dei sistemi di videosorveglianza permette di integrare ed elaborare sempre più informazioni, nonché la loro sempre maggiore diffusione per la sorveglianza del demanio comunale, ha portato l'incaricato della protezione dei dati ad elaborare un aggiornamento del modello standard di Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio comunale.

Rispetto al vecchio modello, quello nuovo definisce con maggior precisione i limiti tecnico-legali entro i quali i Comuni e le loro polizie possono operare nell'elaborazione dei dati personali. Viene in particolar modo definita con precisione la modalità di consultazione delle immagini da parte degli organi predisposti a tale scopo (art. 2) ed il tempo durante il quale la misura della videosorveglianza può essere applicata (art.4).



3. Le proposte del Municipio del Borgo di Ascona

Il Municipio, considerate le direttive della SEL e considerato che l'utilizzo della videosorveglianza comunale viene fatto dalla locale polizia nel completo rispetto legale dei dati personali, ritiene che mantenere il tempo di registrazione a 72 ore rappresenti un limite eccessivo che comprometta in alcuni casi lo scopo stesso della videosorveglianza; ad esempio quando atti illeciti vengono denunciati tardivamente e non possono essere più perseguiti.

Viste le indicazioni dell'incaricato cantonale della protezione dei dati circa i termini di cancellazione dei dati elaborati; considerato che la legislazione in materia è oggi più chiara e uniforme a livello svizzero e cantonale; ritenuto infine che i problemi tecnici sono stati recentemente superati, il Municipio considera quindi giudizioso aumentare il tempo che precede la cancellazione dei dati da 3 giorni (72 ore) a 7 giorni (168 ore).

Considerato inoltre che quest'anno l'incaricato cantonale della protezione dei dati, alla luce delle novità in ambito giurisprudenziale, ha provveduto ad aggiornare il regolamento modello, ritiene opportuna una revisione totale del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Ascona con relativa abrogazione del Regolamento in vigore oggi.

4. Nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Ascona

COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI (estratto dalle "Spiegazioni relative al regolamento standard dell'incaricato sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale")

ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE

Cpv. 1:

Il campo di applicazione del Regolamento standard è definito e delimitato attraverso a) l'area geografica assoggettata alla misura, b) l'organo responsabile e c) lo strumento.

**a) Area videosorvegliata**

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è delimitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune appartenenti al demanio naturale e artificiale. Fanno parte del demanio pubblico comunale ai sensi del Regolamento standard i beni pubblici d'uso comune come strade, piazze, parcheggi pubblici, fontane, monumenti, parchi, giardini pubblici, eco-centri, cimiteri, foreste e pascoli. Vanno aggiunti al demanio pubblico i beni privati sui quali il Comune ha potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato). Sono invece esclusi dal concetto di demanio pubblico ai sensi del modello di regolamento i beni amministrativi adibiti all'adempimento di specifici compiti legali come gli edifici dell'amministrazione comunale, le scuole, gli ospedali, le case anziani, le case di cura, le aziende comunali, i musei, con i rispettivi interni, nonché piazzali o giardini antistanti, indipendentemente dal fatto che questi beni amministrativi possano, a determinate condizioni e orari, essere accessibili anche al pubblico. Per questi beni vanno predisposti dei regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza. Sono ugualmente escluse dal concetto di demanio pubblico comunale gli immobili di proprietà privata, come cliniche o case o residenze private per anziani, nei quali vengono svolti compiti pubblici previsti dal diritto comunale o superiore. È esclusa dal demanio pubblico qualsiasi proprietà privata adibita a uso privato, anche se aperta al pubblico. Il Comune non è guardiano della proprietà privata e non può quindi avvalersi del regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale per sorvegliare, ad esempio, interi quartieri, ivi compresi i fondi o immobili di proprietà privata. È giustificabile una videosorveglianza del demanio pubblico da parte del Comune che tocca in misura minore e a titolo collaterale i fondi o immobili privati, riservate adeguate misure di protezione dei dati (Privacy Filters, vedi commento ad art. 4 cpv. 2). Nelle questioni di videosorveglianza da parte di privati su suolo o all'interno di immobili privati, il regolamento comunale non è applicabile e il Comune non è competente. Rimane riservata la competenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, in applicazione della LPD federale.

b) Organo responsabile della videosorveglianza

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza, esso è costituito dal Comune stesso (e per esso, dall'organo incaricato di effettuare la videosorveglianza, designato dal Municipio nel diritto materiale) o da suoi mandatari.



È mandatario del Comune una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Comune in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo (ad esempio, società private di sorveglianza).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere utilizzate dal Comune.

Cpv. 2: Riserva della Legge sulla protezione dei dati personali

Il richiamo alla legge cantonale sulla protezione dei dati è importante in particolare per quanto riguarda i diritti della persona interessata (art. 22 segg. LPDP), la quale può in particolare richiedere l'accesso in qualsiasi momento alle videoregistrazioni che la concernono, ad esclusione delle immagini di terzi.

Esclusione dal campo di applicazione

Il Regolamento non si applica alla sorveglianza praticata da terzi (Cantone, Confederazione, privati).

Ad essa si applica:

- i. La legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1) e il relativo regolamento d'applicazione (R LPDP; RL 1.6.1.1.1), per la videosorveglianza attuata da enti statali o parastatali cantonali;
- ii. La legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la sua ordinanza di applicazione (OLPD; RS 235.11), per la videosorveglianza di enti statali o parastatali federali;
- iii. La LPD e l'OLPD (e, se del caso, il Codice penale [CP; RS 311.0]), nonché l'atto di autorizzazione o concessione dell'uso accresciuto del demanio pubblico comunale, per la sorveglianza operata dai privati;

Da notare a questo proposito che un leggero sconfinamento (max. 50 cm) sul demanio pubblico del campo di visione di una videocamera adibita alla sorveglianza di un fondo o immobile privato (ad esempio, un marciapiede o una strada pubblica antistante un'abitazione privata), può essere tollerato senza concessione o autorizzazione, a condizione che ciò sia giustificato da reali e comprovate necessità di sicurezza. Il Comune è in ogni caso



legittimato a procedere a un controllo dell'angolo di visione della videocamera e a prescrivere specifiche condizioni della sorveglianza. Sono esempi di videosorveglianza del demanio pubblico comunale da parte di privati su concessione o autorizzazione dell'uso accresciuto del demanio pubblico la sorveglianza dell'area adibita a ristorazione antistante un locale pubblico, la videosorveglianza di un porto da parte di una società o club di navigazione o la videosorveglianza al bancomat da parte di una banca con campo di visione esteso al demanio pubblico. Vanno implementate applicazioni di filtraggio dei volti (privacy filters).

Le seguenti forme di videosorveglianza e controlli da parte della polizia comunale non sono attualmente disciplinate in modo chiaro dal diritto di polizia e vanno perciò evitate:

- a) Identificazione di targhe veicoli per il contrasto e il sanzionamento di violazioni di norme comunali sul divieto di traffico di non-residenti in determinate aree del demanio pubblico comunale (combinati art. 9b e 25 LPol);
- b) Videosorveglianza mobile tramite bodycam e le dashcam (art. 9c e 25 LPol);
- c) Riconoscimento facciale, profilazione di movimenti e altre forme invasive di videosorveglianza e controllo;

a) Identificazione di targhe di veicoli

Attualmente, l'uso di apparecchi fotografici per l'identificazione di targhe di veicoli è previsto in modo esplicito per la polizia cantonale (art. 9b Lpol). La legittimità del loro uso da parte della polizia comunale non è stabilita in modo chiaro (combinati art. 9b e 25 Lpol).

Gli organi legislativi e/o esecutivi cantonali responsabili si determineranno sulle competenze comunali in materia di identificazione di targhe di veicoli alla luce delle risultanze del costituendo gruppo di lavoro sulla videosorveglianza e altri strumenti di controllo del cittadino. Fino a quel momento, la prassi in atto presso alcuni Comuni di usare apparecchi di identificazione di targhe di veicoli può, secondo l'ICPD, provvisoriamente essere tollerata. In ogni caso, il Tribunale federale ha recentemente riconosciuto la necessità di disciplinare l'impiego di tali strumenti nel diritto formale. Secondo il



Tribunale federale, vanno disciplinati, in particolare, lo scopo, la portata dell'elaborazione, la conservazione e la cancellazione dei dati (sentenza 6B_908/2018 del 7 ottobre 2019, consid. 3.3.1; allegata). A livello comunale vanno, di conseguenza, se del caso, emanate delle norme di regolamento specifiche all'identificazione di targhe di veicoli.

b) Bodycam e Dashcam

Secondo i combinati art. 9c e 25 LPol, l'uso della videosorveglianza fissa e mobile durante manifestazioni di massa e interventi di polizia con rischio oggettivo per persone e agenti è di competenza della polizia cantonale, ad esclusione della polizia comunale (sull'uso di Bodycam e Dashcam, vedi scritto del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2017 ai Comuni ticinesi). Con videosorveglianza mobile è intesa quella attuata tramite Bodycam e Dashcam, ad esclusione di altre modalità di sorveglianza, quali la posa, rispettivamente lo spostamento sul territorio, per un periodo determinato di tempo, di un impianto di videosorveglianza.

c) Riconoscimento facciale

L'uso di applicazioni di riconoscimento facciale da parte dei Comuni non è, attualmente, previsto dal diritto. Ritenuta l'attuale ripartizione dei compiti di sicurezza e di ordine pubblico tra polizia cantonale e polizia comunale e riservata la ponderazione dei soggiacenti interessi pubblici e della proporzionalità, il riconoscimento facciale è, di principio, di competenza legislativa e esecutiva cantonale.

ART. 2 DEFINIZIONI

Visti i compiti di polizia locale che il comune è chiamato a svolgere in virtù dell'art. 107 LOC e dell'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali e richiamate le competenze esclusive della Polizia cantonale, la videosorveglianza comunale è attualmente limitata alla videosorveglianza dissuasiva del demanio pubblico comunale e osservativa del traffico:

a) Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti (ad esempio, vandalismo) alla



sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della criminalità.

La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine (idealmente con l'applicazione di *Privacy Filters*), indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Tuttavia, la sorveglianza intesa come osservazione delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito avvenuto, tramite la puntuale analisi delle immagini registrate e l'identificazione e sanzionamento degli autori. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

b) Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa a priori la registrazione.

Per questo tipo di videosorveglianza sono utilizzate di norma tecnologie, rispettivamente impostazioni video, che non consentono d'identificare singole persone o targhe di veicoli, ma unicamente un'immagine panoramica, o d'insieme.

ART. 3: SCOPO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Gli scopi della videosorveglianza secondo il Regolamento standard consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste dall'art. 107 LOC e dall'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali, R ICPol.

ART. 4 MODALITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'art. 6 cpv. 1 e 3 LPDP prevede, tra l'altro, l'obbligo del disciplinamento delle modalità della videosorveglianza. Il



Regolamento standard sulla videosorveglianza si arricchisce perciò di una nuova norma che limita, innanzitutto, la videosorveglianza comunale alle modalità dissuasiva e osservativa del traffico. Inoltre, la norma precisa che la videosorveglianza avviene unicamente in modalità fissa. A seconda della portata temporale delle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, la videosorveglianza può avvenire a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico, oppure a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico. Modalità di videosorveglianza, come la posa, rispettivamente lo spostamento sul territorio, per un periodo di tempo determinato, di un impianto di videosorveglianza, è considerata videosorveglianza fissa.

ART. 5: PRINCIPI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Cpv. 1: Principio della buona fede

Per quanto riguarda l'informazione delle persone interessate (principio della buona fede, o della trasparenza), e quindi, concretamente i cartelli indicatori di videosorveglianza, essi vanno posizionati presso ogni singola videocamera e devono presentare il contenuto minimo seguente:

- Simbolo o scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza;
- Organo responsabile.

Cpv. 2: Principio di proporzionalità

La proporzionalità va esaminata alla luce del caso specifico e degli obiettivi perseguiti, tenendo conto del contesto concreto (in particolare, della sensibilità dell'area pubblica interessata). La videosorveglianza è proporzionata se è appropriata e necessaria ad adempiere gli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti (aumento della sicurezza in luoghi pubblici grazie alla prevenzione di atti illeciti). Inoltre, deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito dalla videosorveglianza. La videosorveglianza si giustifica segnatamente se una misura parimenti appropriata, ma più mite nell'invasione della personalità, risulta insufficiente a garantire efficacemente lo scopo perseguito.

L'uso di videocamere che permettono l'applicazione di filtri di protezione della personalità del cittadino (Privacy filters con



offuscamento dell'immagine delle persone), vanno privilegiate. Le immagini criptate possono essere deciptate in caso di eventi concreti di sicurezza e ordine pubblico, per l'identificazione e il perseguimento delle persone responsabili. Sempre dal punto di vista della proporzionalità, il campo di visione e il numero delle videocamere deve essere limitato allo stretto necessario per l'adempimento del rispettivo scopo. Va valutata la combinazione della videosorveglianza con misure di altro tipo. Quanto alla componente temporale della sorveglianza, va evitato il presidio elettronico continuo, se non è strettamente necessario.

Cpv. 3: Principio della finalità

Va evitato l'uso della videosorveglianza e delle rispettive registrazioni per scopi che esulano da quelli previsti dal Regolamento.

Cpv. 4: Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Vanno, inoltre, prese in considerazione misure di sicurezza dell'accesso alle immagini quali credenziali d'accesso, se del caso il criptaggio delle immagini relative a persone (Privacy filters), la conservazione delle immagini in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati e le copie di sicurezza.

ART. 6: TRASMISSIONE DI DATI A TERZI

Cpv. 1:

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatari.

Cpv. 2:

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.



ART. 7: DURATA DI CONSERVAZIONE, ANONIMIZZAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI

Cpv. 1:

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza. Una durata di conservazione troppo lunga aumenta il rischio di uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura. In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

Cpv. 2:

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

ART. 8: ORGANO RESPONSABILE

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione delle videoregistrazioni, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione. Il Municipio può emanare in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni concernenti i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio. Singoli elementi dell'Ordinanza comunale possono essere ripresi nel Regolamento.

5. Conclusioni

Considerato tutto quanto esposto in precedenza il Municipio del Borgo di Ascona ritiene opportuno procedere con l'abrogazione de Regolamento attualmente in vigore e l'approvazione del nuovo Regolamento.



6. Aspetti formali e procedurali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio Comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 cpv. 1 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale, ovvero almeno 18 voti (art. 61 cpv. 1 LOC).

7. Proposta di decisione

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare

1. È abrogato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Ascona del 15.10.2007.
2. È approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio comunale.

Con stima.

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio

Per il Municipio:



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi

Allegati:

- Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Ascona del 15.10.2007.
- Nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio comunale